



Le difficili regole dell'Opa

Una società non quotata in Borsa e non ad azionariato diffuso, cioè che non rientra tra quelle dell'Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, in cui il socio di maggioranza assoluta possiede il 94,64181% del capitale sociale, a quale percentuale deve arrivare per poter esercitare un'Opa con lo scopo di riuscire ad avere il 100% del capitale sociale? Inoltre, il socio della stessa società, di maggioranza relativa dei piccoli soci che possiede il 3,41482% può esigere che gli venga inviato l'avviso di convocazione al proprio domicilio senza che gli sia ricordato che la notificazione ai soci viene fatta attraverso la *Gazzetta Ufficiale* e su diversi quotidiani nazionali?

Lucio Barazzutti, Tolmezzo (Udine)

Presupponendo che stiamo parlando di una società per azioni non quotata e non ad azionariato diffuso, 1) il diritto di acquisto (squeeze out) previsto dall'articolo 111 del Tuf non si applica e, conseguentemente, il socio di maggioranza non ha alcuno strumento giuridico per obbligare il socio di minoranza a cedere la propria partecipazione; 2) le formalità di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sono disciplinate dallo statuto: conseguentemente, nel caso in cui lo statuto non preveda una comunicazione diretta al domicilio dei soci, questi ultimi non hanno il diritto di pretenderla.

Avvocato Guido Testa Orrik, Herrington & Sutcliffe

Cercando di interpretare la domanda, rispondo che una offerta pubblica di acquisto può essere lanciata, nel caso di specie, in qualsiasi momento, senza dover raggiungere quote ulteriori (visto la rilevantissima partecipazione già in possesso del socio di maggioranza). Il problema dunque non è, semmai, quando un soggetto può lanciare un'opa, ma piuttosto l'inverso, ovvero quanto questi è di fatto obbligato a farlo. Per quanto riguarda la seconda domanda, la risposta è: dipende da che cosa dice lo statuto o il regolamento interno. In linea teorica, comunque, no: è quella la corretta modalità di avviso dell'assemblea dettata dal fatto che non è dato sapere chi sia nel concreto possesso delle azioni con diritto di voto.

Avvocato Paolo Fortina, NI Studio legale

La casa sostenibile è bio

Che cosa si intende per architettura sostenibile?

Ernesto C., Roma

L'architettura sostenibile, detta anche bioarchitettura o bioedilizia, è un tipo di progettazione mirato al raggiungimento dell'efficienza energetica e della salute e comfort abitativo e alla riduzione dell'impatto ambientale delle progettazioni. Si caratterizza per l'uso di materiale edile compatibile con le esigenze dell'ambiente in cui la costruzione si inserisce. Questo tipo di architettura ha un occhio di riguardo alle seguenti accortezze progettuali: attenzione all'orientamento dell'edificio, è importante sceglierlo con cura disponendo a Nord gli ambienti di servizio, a Sud quelli più utilizzati durante la giornata, e ai materiali impiegati (naturali, riciclati o riciclabili). Importante, infatti, è preservare la qualità e la riproducibilità delle risorse materiali. Molti sono gli studi che si occupano della progettazione e realizzazione di opere a basso impatto ambientale ed eco-sostenibili rivolgendosi al mercato delle piccole e medie imprese, oltre che ai privati. La progettazione è poi collegata all'attività di ristrutturazione e l'ausilio della bioedilizia è necessario perché rende la casa più bella. Una casa bella e sicura però è soprattutto quella in cui tutti gli impianti sono realizzati secondo le norme vigenti; la sicurezza va quindi di pari passo con un ottimo risparmio economico.

Architetto Giorgio Mitrotta, Studio Mitrotta, Roma

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Fare i conti è anche questione di stile

Che cosa significa riclassificare i conti?

Un lettore, via e-mail

Il piano dei conti è l'elenco dei conti utilizzati nelle registrazioni contabili; ogni azienda è libera di utilizzare il pdc che preferisce poiché non esiste alcuna norma che ne imponga uno. Definire il pdc aziendale equivale a definire i criteri con cui saranno classificate le voci contabili. La normativa fiscale ha spesso ripercussioni sui pdc: la necessità di calcolare le basi imponibili (Ires e Irap hanno imponibili diversi) induce spesso a usare conti ad hoc (per esempio, carburanti deducibili e non). A volte il desiderio di avere la possibilità di controllare la dinamica di alcune categorie di costi porta ad avere un pdc molto articolato (per esempio, un conto per ciascun dipendente), il che rende difficoltosa la visione d'insieme e il confronto fra periodi diversi. In questo caso è opportuno «riclassificare» tali voci con criteri volti ad analizzare l'efficienza delle diverse attività aziendali (acquisti, logistica, organizzativa, commerciale eccetera) e per questo può essere necessaria la creazione di nuovi conti. Non esiste un criterio universale di riclassificazione perché dipende dalle caratteristiche dell'azienda e dal tipo di controllo di gestione desiderato dall'imprenditore; perciò è opportuno rivolgersi a consulenti specializzati.

Dottor Ing. Gaetano Comandatore, Bedeschi Comandatore Consulting, Bg